

NOTA INFORMATIVA

PO vita  RESCITA PIÙ
CORPORATE

Distribuito da

 **CARIPARMA & PIACENZA**



PO *vita*
assicurazioni

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale € 76.000.000 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150









Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)



MOD. 50.3183.44

INDICE

 <i>Premessa</i>	<i>PAG. 3</i>
 <i>Definizioni</i>	<i>PAG. 4</i>
 <i>Sezione A - Informazioni relative alla società</i>	<i>PAG. 6</i>
 <i>Sezione B - Informazioni relative al contratto</i>	<i>PAG. 7</i>
 <i>Sezione C - Informazioni in corso di contratto</i>	<i>PAG. 15</i>
 <i>Sezione D - Altre informazioni</i>	<i>PAG. 16</i>
 <i>Condizioni Contrattuali</i>	<i>PAG. 18</i>
 <i>Regolamento della gestione separata Povita</i>	<i>PAG. 27</i>

1

Premessa

La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.



Definizioni

- **Beneficiario:**

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere le somme assicurate.

- **Capitale nominale:**

è la parte di premio che viene investita nella Gestione Separata.

- **Caricamento:**

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

- **Contraente:**

è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

- **Data di decorrenza del contratto:**

è la data da cui entrano in vigore le garanzie assicurative, qualora sia già stato corrisposto il premio.

- **Data di scadenza del contratto:**

è la data di riferimento per il pagamento della prestazione assicurata al termine della durata contrattuale.

- **Gestione separata:**

è un insieme di attività (obbligazioni, azioni, altri titoli, ecc...), distinto dagli altri investimenti della Società e riservato esclusivamente ai contratti ad esso collegati.

- **Plusvalenza/Minusvalenza:**

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

- **Polizza:**

è il documento che descrive le obbligazioni assunte dalla Società e dal Contraente.

- **Premio integrativo:**

è il premio che il Contraente può corrispondere in qualunque momento della durata del contratto.

- **Premio unico:**

è il premio non frazionabile che il Contraente corrisponde all'atto di stipulazione del contratto.

- **Quietanza:**

è la ricevuta di pagamento.

- **Recesso dal contratto:**

consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle condizioni contrattuali.

- **Ricorrenza annuale del contratto:**

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

- **Riscatto parziale:**

consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un periodo di tempo minimo, di effettuare prelievi secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali, mantenendo in vigore il contratto.

- **Riscatto totale:**

consiste nella possibilità che ha il Contraente, trascorso un periodo di tempo minimo, di risolvere il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali.

- **Prestazioni assicurate:**

sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

- **Scheda contrattuale:**

è il documento, firmato dal Contraente e dalla Società, dove vengono riportati i dati identificativi del Contraente e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale ecc.).

- **Società:**

è la Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa (Assicuratore).



Sezione A - Informazioni relative alla Società'

PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, via Università, 1 - 43100 Parma.

L'Ufficio distaccato della Società ha sede in Via Armorari, 4 - 20123 Milano.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero Industria e Commercio del 21/06/1990 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 29/06/1990).

Sezione B - Informazioni relative alla Società

Po Vita Crescita Più Corporate è un contratto di capitalizzazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al rendimento della Gestione Separata PO vita.

B.1 Definizione della garanzia

Il contratto qui descritto è denominato “Assicurazione di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi”.

La garanzia consiste nell’impegno della Società di pagare ai Beneficiari designati alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato rivalutato (il capitale assicurato è il cumulo dei capitali nominali derivanti da ciascun premio - unico o integrativo - corrisposto).

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisisce inoltre:

- la garanzia che la rivalutazione del capitale assicurato avverrà ad un tasso di interesse annuo almeno pari al tasso annuo minimo garantito. Per il capitale assicurato derivante dal premio unico tale tasso minimo garantito è il 2,00%, per i capitali assicurati derivanti dai premi integrativi sarà quello proposto al momento del versamento;
- la possibilità, trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza del contratto, di monetizzare l’investimento effettuato attraverso la liquidazione, anche parziale, del valore corrispondente al riscatto maturato.

B.2 Durata del contratto

La durata del presente contratto, scelta dal Contraente alla sottoscrizione del contratto, è espressa in anni interi e non può risultare inferiore ad anni 5 o superiore ad anni 25.

B.3 Modalità di versamento del premio

Il premio, indicato sulla scheda contrattuale, deve essere corrisposto dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contratto. Esso è non frazionabile e dovrà essere almeno pari a EUR 2.500. Il pagamento del premio deve essere effettuato presso uno dei Soggetti abilitati dalla Società, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato alla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio.

Sui contratti in vigore potranno essere corrisposti, in qualunque momento, premi integrativi ciascuno di importo non inferiore ad EUR 500.

Il pagamento dei premi integrativi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale, qualora venga effettuato presso un soggetto non abilitato dalla Società, cognome e nome del Contraente ed il numero di contratto. La relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.

B.4 Informazioni sui premi

Il premio incassato, al netto del caricamento sotto specificato, costituisce il capitale nominale. Il caricamento, da applicare sull'intero premio corrisposto, è variabile in ragione del cumulo dei premi corrisposti, calcolato al momento del pagamento del premio, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Cumulo dei premi corrisposti da EUR	Caricamento percentuale
2.500	4,00%
50.000	3,30%
150.000	2,90%
250.000	2,50%
500.000	1,9%
1.000.000	1,7%

Detto cumulo sarà pari:

- al momento del versamento del premio unico, al premio unico stesso;
- al momento del versamento di un premio integrativo, alla somma del premio unico, degli eventuali premi integrativi precedentemente corrisposti e del premio integrativo stesso.

B.5 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili (rivalutazione)

La presente forma assicurativa è collegata ad una speciale gestione in valori mobiliari, denominata PO vita, le cui caratteristiche principali sono descritte nelle pagine successive. Essa consente di assegnare ai contratti collegati una partecipazione agli utili della gestione sotto forma di rivalutazione del capitale nominale.

Il calcolo della rivalutazione annuale del capitale nominale avviene come di seguito precisato:

a) Determinazione della misura annua di rivalutazione del capitale nominale

La Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo, definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata PO vita, per un'aliquota di partecipazione pari al 95%.

L'attribuzione di detta aliquota di partecipazione verrà accordata purché la differenza tra il rendimento medio annuo ed il rendimento annuo da attribuire sia almeno pari ad un punto percentuale.

Qualora detta differenza sia inferiore ad un punto percentuale, l'aliquota applicabile risulterà pari al rapporto tra il rendimento medio annuo diminuito di un punto percentuale ed il rendimento medio annuo stesso.

La misura annua di rivalutazione è data dal maggiore fra i seguenti importi:

- il rendimento annuo da attribuire al contratto come sopra determinato;
- la misura annua minima di rivalutazione che, per il capitale assicurato derivante dal premio unico è pari al 2,00%. Per i capitali assicurati derivanti dai premi integrativi sarà quella proposta all'atto del pagamento.

b) Determinazione della rivalutazione annuale del capitale nominale

b.1) Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto sommando al valore da esso raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, i seguenti valori i seguenti valori:

- il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto tra il giorno che precede la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione e quella precedente, diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato all'Articolo 9 delle Condizioni Contrattuali;
- un importo ottenuto applicando la misura annua di rivalutazione, di cui alla precedente lettera a), al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
- il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale derivante dai premi corrisposti tra il giorno che precede la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione e quella precedente diminuito, in caso di riscatto parziale, secondo quanto precisato all'Articolo 9 delle Condizioni Contrattuali per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla

frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione. Per i contratti in vigore, la Società invierà annualmente al Contraente la comunicazione del valore raggiunto dal capitale assicurato alla ricorrenza annuale a seguito della rivalutazione.

b.2) Tra due ricorrenze annuali del contratto consecutive, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto sommando al valore da esso raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato all'Articolo 9 delle Condizioni Contrattuali, i seguenti valori:

- il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo, diminuito, in caso di riscatto parziale, secondo quanto precisato all'Articolo 9 delle Condizioni Contrattuali;
- un importo ottenuto applicando la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo, al capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
- il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale derivante dai premi corrisposti tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo - diminuito, in caso di riscatto parziale, secondo quanto precisato all'Articolo 9 delle Condizioni Contrattuali - per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la data di calcolo.

La predetta misura di rivalutazione sarà calcolata sulla base del rendimento medio annuo della Gestione Separata PO vita relativo al terzo mese precedente la data di calcolo.

B.6 Conclusione, entrata in vigore e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente;

Il contratto entra in vigore il giorno della sua conclusione o il giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza, a condizione che sia avvenuto il pagamento del premio.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto;
- richiesta di riscatto totale;
- scadenza.

Il contratto si risolve altresì :

- allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del successivo punto B7, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del successivo punto B7, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

B.7 Opzioni esercitabili alla scadenza

Mediante richiesta da inoltrare alla Società, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale e previa designazione dell'Assicurato, il Contraente può optare, secondo le modalità precisate nelle Condizioni Contrattuali, per la conversione del capitale pagabile a scadenza in una delle seguenti prestazioni:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

Mediante richiesta da inoltrare alla Società, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale il Contraente può richiedere il differimento della scadenza stessa; in questo caso la Società si impegna a differire la corresponsione del capitale assicurato a scadenza alle condizioni e con le modalità di rivalutazione che a quel momento verranno sottoposte al Contraente stesso.

Le suddette richieste devono essere inoltrate alla Società per il tramite dei Soggetti abilitati dalla stessa, o per iscritto alla Sede della Società a mezzo lettera raccomandata.

B.8 Pagamenti della Società

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta a norma dell'Articolo 14 delle Condizioni Contrattuali. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 1 anno; ciò significa che le somme dovute dalla Società non possono essere reclamate dopo 1 anno dal sorgere del diritto alla prestazione. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

B.9 Riscatto

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del contratto.

La richiesta può avvenire o per il tramite dei Soggetti abilitati dalla Società o per iscritto all'Ufficio distaccato della Società mediante lettera raccomandata. Per data di richiesta si intende la data in cui viene richiesto il riscatto direttamente ai Soggetti abilitati dalla Società ovvero la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta e la Società corrisponde l'importo del capitale assicurato rivalutato secondo quanto precisato al precedente punto B.5 b2) calcolato alla data di richiesta. L'importo così determinato può risultare superiore, ma anche inferiore alla somma dei premi versati dal Contraente.

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto e consiste in un prelievo che comporta una diminuzione del capitale assicurato. Il Contraente può richiedere riscatti parziali di importo non inferiore ad EUR 500, al netto delle imposte dovute.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, la Società emette apposita quietanza di liquidazione. Il contratto resta in vigore per un capitale pari alla differenza tra il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta ed il riscatto parziale richiesto maggiorato delle imposte dovute.

Qualora l'importo richiesto come riscatto parziale, maggiorato delle imposte dovute, risulti superiore od uguale al valore di riscatto totale, come sopra definito, si conviene che la richiesta di riscatto parziale abbia valore di richiesta di riscatto totale.

Anche successivamente all'operazione di riscatto parziale, il capitale assicurato continua a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per rivalutazione.

B.10 Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso il soggetto abilitato dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del Contratto la somma di EUR 25.

B.11 Informazioni relative alla Gestione Separata PO vita

1) Caratteristiche della Gestione Separata POvita

La Gestione Separata PO vita, è un portafoglio di valori mobiliari gestito separatamente dagli altri investimenti della Società. Essa è disciplinata da un apposito regolamento che costituisce parte integrante del contratto ed il cui testo è riportato nel presente libretto.

I contratti legati alla Gestione Separata PO vita sono adatti ad un investitore orientato alla certezza di un rendimento annuo, infatti le rivalutazioni di cui al precedente punto B.5 restano definitivamente acquisite, per cui, in ciascun anno, le prestazioni assicurate, al lordo degli oneri fiscali, possono solo aumentare e mai diminuire.

Una sintesi dei rendiconti annuali della Gestione Separata Po vita ed i prospetti trimestrali relativi alla composizione dei rispettivi portafogli saranno pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale.

Al fine di una migliore valutazione – benché puramente indicativa - delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi annui di rendimento riconosciuti dalla Società agli Assicurati negli ultimi 5 anni dalla Gestione Separata PO vita, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato e delle Obbligazioni ed i tassi di inflazione registrati nello stesso periodo.

Anno	Tasso medio di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni	Inflazione	Tasso annuo di rendimento riconosciuto agli Assicurati
1999	4,50%	1,6%	5,21%
2000	5,57%	2,6%	4,73%
2001	4,93%	2,7%	3,77%
2002	4,67%	2,5%	3,71%
2003	3,73%	2,5%	3,02%

2) Revisione contabile

La Gestione Separata PO vita è oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 che accerta la rispondenza della Gestione al regolamento.

3) Spese a carico della gestione separata

Le spese a carico della Gestione Separata PO vita sono rappresentate da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

B.12 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. presso FONDIARIA-SAI S.p.A., Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745 - e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.



Sezione C - Informazioni in corso di contratto

C.13 Relative alla Società

La Società comunicherà, tempestivamente e per iscritto, al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

La Società comunicherà inoltre eventuali cambiamenti di indirizzo del soggetto abilitato presso cui è depositato il contratto.

C.14 Relative al Contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative alle garanzie contenute nella presente Nota Informativa, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

La Società invierà annualmente al Contraente il rendiconto annuale in cui figurerà la sintesi delle prestazioni assicurate.

A richiesta del Contraente, da effettuarsi presso uno dei Soggetti abilitati dalla Società o da inoltrare per iscritto, anche a mezzo fax, all'ufficio distaccato della Società stessa.

La Società fornirà sollecitamente, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa all'evoluzione del rapporto assicurativo con particolare riferimento ai premi pagati ed al valore di riscatto maturato.



Sezione D - Altre informazioni

Informazioni generali su aspetti legali e fiscali (sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione della presente nota informativa).

D.1 Aspetti legali

NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

LINGUA UTILIZZABILE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del Contraente sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

D.2 Aspetti fiscali

IMPOSTA SUI PREMI

Non è dovuta alcuna imposta sui premi versati per la forma assicurativa qui descritta.

DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Il premio corrisposto per la presente forma assicurativa non gode di alcuna detrazione fiscale.

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

a) Capitale corrisposto a scadenza o in caso di riscatto totale

Il capitale corrisposto a Beneficiari Persone Fisiche al di fuori dell'esercizio di attività

commerciali costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed il premio pagato che lo ha generato (componente di risparmio).

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50%, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) qualora il reddito soggetto al prelievo si sia formato in un periodo di tempo maggiore di 12 mesi. Tale coefficiente è finalizzato a rendere equivalente la tassazione operata all'atto dell'erogazione della somma liquidabile rispetto a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

b) Rendita corrisposta dalla Società a seguito della conversione del capitale a scadenza

Nel caso il Contraente scelga la corresponsione di una delle forme di rendita verrà applicata la stessa imposta sostitutiva di cui alla precedente lettera a):

- al capitale da convertire in rendita diminuito dei premi pagati, con applicazione del predetto coefficiente di maggiorazione (equalizzatore);
- ai rendimenti finanziari maturati nel corso dell'erogazione della rendita.



Condizioni contrattuali

ASSICURAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI (TARIFFA 374).

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

In base al presente contratto la Società si impegna a corrispondere alla scadenza contrattuale ai Beneficiari designati il capitale assicurato. Il capitale assicurato è pari al cumulo dei capitali nominali derivanti dal premio unico e dagli eventuali premi integrativi versati, rivalutati ad ogni ricorrenza annuale del contratto e fino alla data di scadenza dello stesso, secondo quanto stabilito al successivo Articolo 8.

Il capitale nominale derivante dal premio unico, la data di decorrenza, la durata e la data di scadenza del contratto sono riportati sulla scheda contrattuale che fa parte del presente contratto.

Articolo 2 - Opzioni

Mediante richiesta da inoltrare alla Società, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale e previa designazione dell'Assicurato, il Contraente può optare per la conversione del capitale pagabile a scadenza in una delle seguenti prestazioni:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

La richiesta di corresponsione di una delle anzidette forme di rendita è ammessa a condizione che la rendita erogabile sia superiore all'importo di EUR 3.000 all'anno.

I valori della rendita saranno calcolati moltiplicando il capitale pagabile a scadenza per il

coefficiente che la Società comunicherà al Contraente al momento della richiesta di conversione, anche in relazione all'età dell'Assicurato o degli Assicurati raggiunta a tale epoca.

La rendita viene corrisposta in rate posticipate con la rateazione indicata alla data della richiesta e verrà rivalutata secondo le condizioni precisate dalla Società a tale data.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile.

Mediante richiesta da inoltrare alla Società, almeno due mesi prima della scadenza contrattuale, il Contraente può richiedere il differimento della scadenza stessa; in questo caso la Società si impegna a differire la corresponsione del capitale assicurato a scadenza alle condizioni e con le modalità di rivalutazione che a quel momento verranno sottoposte al Contraente stesso.

Le suddette richieste di devono essere inoltrate alla Società per il tramite dei Soggetti abilitati dalla stessa, o per iscritto alla Sede della Società a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 3 - Premio

Il premio unico, indicato sulla scheda contrattuale, deve essere corrisposto dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto. Esso non è frazionabile e non potrà risultare inferiore ad EUR 2.500.

Il pagamento del premio deve essere effettuato presso uno dei Soggetti abilitati dalla Società, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato alla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Sui contratti in vigore potranno essere corrisposti, in qualunque momento, premi integrativi ciascuno di importo non inferiore ad EUR 500.

Il pagamento dei premi integrativi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale, qualora venga effettuato presso un soggetto non abilitato dalla Società, cognome e nome del Contraente, o la ragione sociale dello stesso, ed il numero di contratto. La relativa scrittura di addebito ha valore di prova di pagamento del premio versato.

Il premio versato, al netto dei caricamenti, costituisce il capitale nominale che viene investito nella Gestione Separata cui è collegato il presente contratto.

I caricamenti vengono precisati nella Nota Informativa.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene

sottoscritta dal Contraente. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico dovuto, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza.

La durata del contratto pari al periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza, è espressa in anni interi e non potrà risultare inferiore ad anni 5 o superiore ad anni 25.

Il contratto si risolve con effetto immediato al verificarsi del primo dei seguenti casi:

- a. richiesta di recesso (Articolo 7);
- b. richiesta di riscatto (Articolo 9);
- c. scadenza (Articolo 1).

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del precedente Articolo 9, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;
- oppure
- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del precedente Articolo 2, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

Articolo 5 - Obblighi della Società e del Contraente

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto ed appendici da Essi firmati.

Articolo 6 - Dichiarazioni del Contraente

Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete.

Articolo 7 - Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso uno dei Soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'Ufficio distaccato della Società. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto la somma di EUR 25.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

Articolo 8 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

Al presente contratto la Società riconosce una rivalutazione del capitale assicurato sulla base del rendimento medio annuo ottenuto dalla Gestione Separata PO vita; come di seguito precisato.

a) Misura annua di rivalutazione

La Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo della Gestione Separata PO vita, definito al punto 2. del Regolamento della stessa, per un'aliquota di partecipazione pari al 95%.

L'attribuzione di detta aliquota di partecipazione verrà accordata purché consenta alla Società di conservare almeno un punto percentuale di rendimento realizzato.

Qualora detta attribuzione non permetta la conservazione di un punto percentuale di rendimento realizzato, l'aliquota applicabile risulterà pari al rapporto tra il rendimento medio annuo diminuito di un punto percentuale ed il rendimento medio annuo stesso .

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito e non può risultare inferiore alla misura annua di rivalutazione minima garantita che:

- per il capitale assicurato derivante dal premio unico, è pari al 2,00%;
- per i capitali assicurati derivanti dai premi integrativi, sarà quella proposta al momento del versamento.

b) Rivalutazione del capitale assicurato

b.1) Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto sommando al valore da esso raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, i seguenti valori:

- il cumulo dei capitali nominali derivanti da ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto tra la ricorrenza annuale di contratto precedente ed il giorno che precede la data

- di calcolo della rivalutazione in corso, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale, secondo quanto precisato al successivo Articolo 9;
- un importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale di contratto precedente, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a);
 - il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale nominale derivante dai premi integrativi eventualmente corrisposti tra la ricorrenza annuale di contratto precedente ed il giorno che precede la data di calcolo della rivalutazione in corso, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione.

Per i contratti in vigore, la Società invierà annualmente al Contraente la comunicazione del valore raggiunto dal capitale assicurato alla ricorrenza annuale a seguito della rivalutazione.

b.2) Tra due ricorrenze annuali del contratto consecutive, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto sommando al valore da esso raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, i seguenti valori:

- il cumulo dei capitali nominali derivanti da ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo della rivalutazione in corso, eventualmente diminuito, in caso di riscatto parziale, secondo quanto precisato al successivo Articolo 9;
- un importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale di contratto precedente, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, per la misura annua di rivalutazione, di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la ricorrenza annuale di contratto precedente e la data di calcolo della rivalutazione in corso;
- il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale nominale derivante dai premi integrativi eventualmente corrisposti tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo della rivalutazione in corso, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, per la misura annua

di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), rispettivamente ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la data di calcolo della rivalutazione in corso.

La predetta misura di rivalutazione sarà calcolata sulla base del rendimento medio annuo della Gestione Separata PO vita relativo al terzo mese precedente la data di calcolo.

Articolo 9 - Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla scheda contrattuale, il Contraente può richiedere per iscritto all'Ufficio distaccato della Società mediante lettera raccomandata, o per il tramite dei Soggetti da essa abilitati, il riscatto totale o parziale del contratto. Ai fini contrattuali verrà considerata come data di richiesta di riscatto quella che risulta dal modulo sottoscritto disponibile presso i Soggetti abilitati o la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto immediato dalla data di richiesta stessa. Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato rivalutato secondo quanto previsto al punto b.2) del precedente Articolo 8, utilizzando come data di calcolo per la rivalutazione la data di richiesta di riscatto.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale può essere effettuato più volte nel corso della durata contrattuale e non determina la risoluzione del contratto.

Il Contraente può richiedere riscatti parziali di importo non inferiore ad EUR 500,00 al netto delle imposte dovute.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore e:

- il capitale assicurato rivalutato alla precedente ricorrenza annuale di contratto viene diminuito di un importo pari allo stesso capitale assicurato moltiplicato per il rapporto tra il valore di riscatto parziale concesso (al lordo delle eventuali imposte dovute) ed il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta del riscatto parziale;
- i capitali nominali derivanti da ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto tra la ricorrenza annuale di contratto precedente e la data di richiesta del riscatto parziale vengono

diminuiti di un importo rispettivamente pari allo stesso capitale nominale moltiplicato per il rapporto tra il valore di riscatto parziale concesso (al lordo delle eventuali imposte dovute) ed il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta del riscatto parziale.

La Società si riserva la facoltà di operare il riscatto totale dei contratti il cui valore di riscatto totale, calcolato dopo l'operazione di riscatto parziale alla data di richiesta dello stesso, risulti inferiore ad EUR 500,00.

Articolo 10 - Prestiti

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

Articolo 11 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale della scheda contrattuale o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Articolo 12 - Duplicato del contratto

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Articolo 13 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione a scadenza, definita al precedente Articolo 1, e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche possono essere effettuate presso i Soggetti abilitati dalla Società.

Articolo 14 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

1. verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare con esattezza gli aventi diritto. A tal proposito, in particolare, la Società richiede la seguente documentazione:
 - per i pagamenti conseguenti il riscatto o la scadenza contrattuale: originale del contratto ed eventuali appendici, codice fiscale del Contraente, fotocopia di un documento di identità del Contraente o del legale rappresentante dello stesso;
 - per i pagamenti conseguenti a una delle forme di rendita indicate al precedente Articolo 2: attestazione annuale datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso; codice fiscale del Beneficiario.
2. verificare ed adempiere agli obblighi di natura fiscale. A tal proposito la Società richiede la documentazione che, al momento del pagamento ed in ragione del tipo di evento che determina la liquidazione della prestazione, risulta necessaria ad effettuare le operazioni di natura fiscale eventualmente previste dalla normativa vigente.

In relazione a particolari esigenze la Società potrà richiedere la documentazione che si rendesse necessaria.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede della Società o presso i Soggetti abilitati dalla stessa, contro rilascio di regolare quietanza.

In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al saggio legale in vigore.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Articolo 15 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni valgono le norme di legge.

Articolo 16 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 17 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.



Regolamento della gestione separata POvita

Alla Gestione Separata PO vita affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata PO vita è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata PO vita verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata PO vita, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata PO vita, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata PO vita in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata PO vita e cioè al prezzo di acquisto per i

beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata PO vita per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

3. La Gestione Separata PO vita è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata PO vita;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata PO vita relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Il testo delle Condizioni di Assicurazione riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Maria Paola Salsi in Parma con atto del 8/7/2004 Repertorio n° 29873 Raccolta n° 6476.



PO *vita*
assicurazioni